



Roma, 27/01/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200001574/A.G.
Oggetto: Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Conversione in legge del D.L. 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*). ([GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022](#))

Circolare n. 13480

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del
Decreto Super Green Pass.***

Riferimenti: Legge 21 gennaio 2022, n. 3 - Conversione in legge del D.L. 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*). ([GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022](#))

Il 25 gennaio u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge 3/2022](#) di conversione del decreto legge 172/2021 (*Super Green Pass*), contenente alcune modifiche all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie (cfr [circolare federale n. 13362 del 1.12.2021](#)).

Si evidenziano le seguenti novità introdotte in sede di conversione.

• Articolo 1, comma 1, lettera b) - Modifiche all'art. 4 del D.L. 44/2021

L'obbligo vaccinale è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità di

accedere alle strutture ove si svolgono i predetti tirocini. I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto di tali disposizioni secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza (art. 4, comma 1-bis, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

E' stato precisato che l'obbligo di vaccinazione non sussiste (anche per i tirocinanti) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal **proprio** medico **curante** di medicina generale **ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Con riferimento all'individuazione del medico curante di medicina generale del professionista, può essere richiesta un'autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la certificazione di esenzione è effettuata dal proprio medico di famiglia. Tale autocertificazione sarà ovviamente passibile di controllo di veridicità ai sensi della normativa vigente.

In relazione alla procedura di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, è stato precisato che l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione **dell'invito** di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 44/2021, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, **ovvero la documentazione comprovante** l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, **nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo** (art. 4, comma 3, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

La scrivente Federazione, congiuntamente alle altre Federazioni degli esercenti le professioni sanitarie, ha sottoposto un quesito al Ministero della salute sulle ipotesi di insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale e sull'estensione dell'obbligo anche ai casi di congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia. Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sul punto.

Inoltre, è stato previsto che l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale debba essere comunicato da parte dell'Ordine **alla Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista**, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, **ove noto** (art. 4, comma 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Si suggerisce agli Ordini di comunicare alle ASL anche le sospensioni accertate e in corso (ovviamente non quelle che hanno già perso efficacia).

La previsione che la comunicazione al datore di lavoro del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale deve essere effettuata solo qualora l'Ordine sia in possesso del dato tiene conto di quanto rappresentato dalla Federazione circa la difficoltà oggettiva per gli Ordini di acquisire i dati relativi al datore di lavoro.

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., il datore di lavoro deve verificare l'ottemperanza alla sospensione disposta e in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6 del D.L. 44/2021 e s.m.i..

E' stato poi chiarito che **la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale**, per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali, **avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19** (art. 4, comma 6, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

• **Articolo 1, comma 1 bis - Disposizione transitoria**

Con l'aggiunta di un comma 1-bis all'articolo 1 del D.L. 172/2021 è stato previsto che **gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto in oggetto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali** secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto in oggetto.

Tale disposizione nasce dalle evidenziate criticità legate alla validità e alla efficacia degli atti di accertamento e delle conseguenti sospensioni disposte dalla ASL prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 considerato che dal 27 novembre 2021 l'autorità competente ad emanare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è l'Ordine professionale territorialmente competente.

• **Articolo 2-bis. - Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni**

L'articolo 2-bis dispone che l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Conseguentemente è stata disposta l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 31 del D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, che già prevedeva l'assenza giustificata per la somministrazione del vaccino limitatamente al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e dell'università.

In relazione alla somministrazione della dose di richiamo, si segnala che il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-2019, con [nota 1026688 28-12-2021](#), ha confermato che è possibile effettuare la somministrazione della dose *booster* dopo un intervallo minimo di 120 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni) a partire dal **10 gennaio u.s.** (cfr. [circolare federale n. 13421 del 28.12.2021](#)).

Si precisa che è in corso l'aggiornamento della Piattaforma DGC e sarà cura della Federazione comunicare quando verrà ultimato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)